



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 125/2011/PAR

Parere n. 25/2011

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata composta dai Magistrati:

Presidente di Sezione	dr. Ciro Valentino	Presidente
Consigliere	dr. Rocco Lotito	Componente
Referendario	dr. Giuseppe Teti	Componente-relatore
Referendario	dr. Donato Luciano	Componente

nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2011;

Visto l'art.100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n.14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 27 aprile 2004 e nell'adunanza del 4 giugno 2009 (delibera n. 9/Sez.Aut./2009);

Vista la delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, del 21 ottobre/novembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 formulata dal Sindaco del Comune di Banzi (PZ) con nota prot. n. 3801 del 3 novembre 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 132 del 16 dicembre 2011, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta, nominando relatore il Magistrato dr. Giuseppe Teti;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

in fatto

Il Sindaco del Comune istante espone quanto segue.

L'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011 (convertito, con modifiche, con L. n. 148/2011, stabilisce che *“a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:*

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali”.*

L'incarico al Revisore dei conti dell'Ente è scaduto il 30 settembre 2011.

Tanto premesso, il Sindaco del Comune di Banzi chiede se, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, sia legittimo ritenere che il Revisore rimanga in carica in regime di *prorogatio*, secondo il dettato e nei limiti temporali dell'art. 235 del TUEL, ovvero sia da considerare prorogato in virtù dello stesso art. 16, comma 25, citato, fino a quando non saranno definite le modalità di estrazione, con cui procedere alla nuova nomina.

in diritto

1. Sull'ammissibilità della richiesta

1.1 La richiesta di parere è presentata da un soggetto legittimato (il Sindaco del Comune) e, pertanto, è ammissibile sotto il profilo soggettivo.

1.2 Quanto al profilo oggettivo, dandosi come qui riportati i criteri generali di ammissibilità dei quesiti volti a sollecitare l'attività consultiva intestata alle Sezioni regionali della Corte dei conti, già più volte indicati da questa Sezione (di recente, deliberazioni nn. 4 e 5 del 2011), la richiesta di parere in esame può ritenersi ammissibile in quanto: i) rientra nella materia della "contabilità pubblica", come da ultimo definita con Delibera 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, in epigrafe richiamata; ii) l'attività consultiva sollecitata a) non interferisce con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altre magistrature; b) non riguarda attività amministrative già esaurite; c) può essere affrontata, con le limitazioni e le precisazioni che verranno in appresso indicate, in termini generali senza intromissioni nella sfera gestionale rimessa alla esclusiva potestà degli amministratori. Per quanto sopra può essere trattata nel merito.

2. Nel merito

2.1. – L'art. 234 del TUEL stabilisce che, negli enti con popolazione fino a 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria sia affidata a un solo revisore, mentre l'organo collegiale è previsto per i soli enti con popolazione superiore.

Quanto alla nomina dei revisori, provvedono i rispettivi consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, mediante elezione: a maggioranza assoluta dei membri del consiglio (per il revisore unico), ovvero con voto limitato a due componenti, per il collegio formato da tre membri.

L'organo di revisione (monocratico o collegiale) dura in carica tre anni. L'art. 235 del TUEL prevede che, in caso di mancato tempestivo rinnovo, trovino applicazione le seguenti norme del D.L. n. 293/1994 (conv. con L. n. 444/1994), relative alla proroga degli organi amministrativi:

Art.2 Scadenza e ricostituzione degli organi.

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Art.3 Proroga degli organi - Regime degli atti.

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo .

Art.4 Ricostituzione degli organi.

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

Art.5 Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli.

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

Art.6 Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità.

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

2.2 – Rispetto al quadro normativo sopra riassunto, l'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011 (sopra riportato), mira a introdurre un nuovo e diverso sistema di nomina dei revisori, prevedendone l'estrazione da un apposito "elenco". L'inserimento degli aspiranti revisori in detto elenco è previsto che avvenga mediante un decreto del Ministro dell'interno, conformemente ai principi indicati nel medesimo testo di legge. Il termine per provvedere, non perentorio, era fissato in sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011.

La questione che pone il Sindaco del Comune di Banzi può riassumersi nei seguenti termini: quale sia il regime di nomina e di proroga dei revisori in scadenza successivamente alla entrata in vigore del decreto legge n. 138/2011 e in assenza

del decreto ministeriale che avrebbe dovuto regolare le modalità di formazione degli elenchi dai quali scegliere i revisori per “estrazione”.

2.3 – Il citato art. 16, comma 25, contiene una disposizione precettiva destinata a sostituire il vigente sistema di nomina dei revisori (art. 234 TUEL) con una nuova modalità. L’effetto abrogativo della disposizione del testo unico è da rinvenirsi nella circostanza che, essendovi identità della materia regolata, l’ultima enunciazione normativa è del tutto incompatibile con la precedente.

Ritiene il Collegio che l’effetto abrogativo in parola, per prodursi, necessiti, tuttavia, della piena operatività della disposizione nuova destinata a prendere il posto della precedente. Laddove tale operatività non sia piena o non sia assicurata per la mancata completezza della fattispecie, l’effetto abrogativo non può realizzarsi.

Nel caso in esame la mancanza degli elenchi in cui gli interessati alla nomina di revisore avrebbero potuto chiedere di far inserire il proprio nominativo, sulla base dei titoli e dei criteri stabiliti dal Ministero dell’interno, rende la disposizione di legge non immediatamente operativa, con la conseguenza che anche l’effetto abrogativo della disposizione contenuta nell’art. 234 TUEL resta, al momento, impedito.

2.4 – Quanto alla modifica del regime di *prorogatio* dell’organo di revisione, già regolato, per rinvio, dall’art. 235 TUEL, non vi sono, nel testo della disposizione di cui all’art. 16, comma 25, D.L. n. 138/2011, elementi testuali, logici e sistematici che possano indurre a ritenere che, anche per questa parte, il legislatore abbia inteso modificare il precedente e vigente regime. In altre parole, la sola modifica idonea a incidere sul precedente assetto normativo contenuto nel TUEL è quella che attiene alla nomina, per estrazione, dei revisori dei conti.

2.5 – Conclusivamente, ritiene il Collegio che fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il meccanismo di nomina dei revisori previsto dall’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, che implica la previa definizione dei criteri e dei principi cui attenersi nella predisposizione degli elenchi da cui trarre i nominativi ai quali conferire l’incarico, resta immutato e vigente il sistema regolato dall’art. 234 del TUEL. In ogni caso, l’attuale regime di *prorogatio* dell’organo non è destinato a subire modifiche né deroghe.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Banzi (PZ) con la nota in epigrafe citata.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente ed al Presidente del coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2011.

IL PRESIDENTE

F.to dott. **Ciro VALENTINO**

I MAGISTRATI

F.to Dott. **Rocco LOTITO**

F.to Dott. **Giuseppe TETI** – relatore

F.to dott. **Donato LUCIANO**

Depositata in Segreteria il 16 dicembre 2011

IL FUNZIONARIO

PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO

F.to dott. **Giovanni CAPPIELLO**